

Interpello dell'Agenzia delle entrate riconosce il vincolo organizzativo

Più ampio il gruppo Iva

Regole estese alle società di cartolarizzazione

DI MIRNA IZZI*

Le società di cartolarizzazione costituite ex L. 130/1999 sono incluse nel gruppo Iva, configurandosi, nei loro confronti, oltre al vincolo finanziario, anche i vincoli economico e organizzativo come definiti dall'art. 70-ter del dpr 633/1972.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello, n.534, presentato dalla controllante di un gruppo operante nell'ambito della gestione e recupero crediti. Il dubbio dell'Istante verteva sulla sussistenza dei presupposti normativi per l'inclusione, in un formando gruppo Iva, delle società costituite secondo la normatIva di cui alla L. 130/1999, recante Disposizioni sulla cartolarizzazione del credito (c.d. Veicoli 130), con particolare riguardo:

- (i) alla soggettività passiva Iva di tali entità, nonché
- (ii) alla configurabilità,



Veicoli 130 con soggettività passiva Iva

nei loro confronti, dei vincoli finanziario, economico e (soprattutto) organizzativo, la cui congiunta presenza è richiesta dall'art. 70-bis del dpr 633/1972 per la costituzione dell'unico soggetto passivo Iva.

L'Agenzia delle entrate, pur con le consuete riserve dettate dalla necessità di rassicurarsi circa la rispondenza degli elementi descritti nell'interpello

all'operatività concreta, e accogliendo in toto la tesi del contribuente, ha chiarito che ai Veicoli 130 deve essere riconosciuta la soggettività passiva ai fini Iva in considerazione dell'attività esercitata, annoverabile nei disposti di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2195 del codice civile.

Ferma restando la dimostrata sussistenza del vincolo finanziario, l'amministrazione ha ritenuto

altresì configurabile il vincolo economico (atteso il rapporto di complementarietà/interdipendenza delle operazioni di cartolarizzazione rispetto al business del gruppo) e ciò anche laddove l'attività caratteristica venga iniziata dai Veicoli 130 in un momento successivo a quello di inclusione nel gruppo Iva, purché sia riscontrabile un'attività preparatoria e propedeutica

ca all'esercizio dell'impresa.

Da ultimo, il vincolo organizzativo è stato ritenuto integrato pur in presenza di un più limitato coordinamento operativo da parte del gruppo, la cui influenza gestionale, a seguito dell'avvio delle operazioni di cartolarizzazione, dovrà necessariamente convivere con le esigenze degli investitori, cui sono contrattualmente attribuite le decisioni strategiche.

La sussistenza (e permanenza) del vincolo organizzativo dovrà essere monitorata sotto un profilo fattuale, anche considerando che nessun chiarimento è intervenuto in merito alla concreta operatività della presunzione normativa di cui all'art. 70-ter, c. 4 del dpr 633/1972, che assegna una formale preminenza al vincolo finanziario.

***VAT Customs & Indirect Tax, Pirola Pennuto Zei & Associati**

